

# **Ordinanza sulla protezione delle vie di comunicazione storiche della Svizzera**

**(OPVS)**

del...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 5 e 26 della legge federale del 1° luglio 1966<sup>1</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),

*ordina:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. la protezione delle vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale
- b. le prestazioni della Confederazione per la protezione delle vie di comunicazione storiche della Svizzera

### **Art. 2**            Definizioni

<sup>1</sup> Sono considerate vie di comunicazione storiche i collegamenti viari o stradali di epoche precedenti, che:

- a. sono riconoscibili come tali nel terreno per il loro aspetto tradizionale o la loro sostanza edile; o
- b. sono documentati come tali da fonti storiche e attualmente, in qualità di vie di comunicazione, seguono ancora il tracciato di allora.

<sup>2</sup> Sono considerate vie di comunicazione storiche anche le vie d'acqua documentate come tali in epoche precedenti da fonti storiche. Per le vie d'acqua lungo corsi d'acqua di un tempo questo vale a condizione che siano riconoscibili come tali nel terreno per il loro aspetto tradizionale o la loro sostanza edile.

<sup>1</sup> RS 451

<sup>3</sup> Le vie di comunicazione storiche sono d'importanza nazionale se dimostrano un'eccezionale importanza storica o una straordinaria sostanza tradizionale.

## **Sezione 2: Protezione delle vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale**

### **Art. 3** Inventario federale

L'Inventario federale delle vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale comprende gli oggetti enumerati nell'allegato 1, compresi i loro percorsi, itinerari e segmenti.

### **Art. 4** Descrizione degli oggetti

<sup>1</sup> La descrizione degli oggetti d'importanza nazionale figura nell'allegato 2. Essa contiene segnatamente indicazioni sulla posizione, l'importanza storica e la sostanza degli oggetti.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni ha la facoltà di modificare lievemente le indicazioni riguardanti gli oggetti dell'allegato 2. Sono considerate di lieve entità le modifiche che non si ripercuotono né sull'effettivo degli itinerari o dei segmenti dei singoli percorsi né in modo essenziale sulla loro sostanza.

<sup>3</sup> L'allegato 2 è verificato regolarmente, il più tardi dopo 20 anni, e adeguato all'occorrenza.

### **Art. 5** Obiettivi della protezione

<sup>1</sup> I segmenti classificati come «tracciato storico con grande sostanza» devono essere conservati interamente con tutti i loro elementi, quali sono descritti nell'allegato 2, segnatamente il tracciato dei collegamenti nel terreno, la loro morfologia e superficie, i manufatti, il materiale di costruzione tradizionale nonché gli elementi di delimitazione come muri, recinzioni e filari di alberi.

<sup>2</sup> I segmenti classificati come «tracciato storico con sostanza» devono essere conservati interamente con i loro elementi principali, quali sono descritti nell'allegato 2.

<sup>3</sup> I segmenti classificati come «tracciato storico» devono, per quanto possibile, poter continuare a essere percorribili a piedi o carrabili nel loro tracciato, coperto o formatosi senza interventi di carattere edile, quale è descritto nell'allegato 2.

<sup>4</sup> I supporti del traffico documentati nell'allegato 2 come cappelle, croci e pietre miliari devono essere conservati nel loro nesso funzionale con la via di comunicazione storica.

**Art. 6** Interventi

<sup>1</sup> Gli interventi alle vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale sono permessi purché non pregiudichino gli obiettivi della protezione.

<sup>2</sup> Gli obiettivi della protezione possono subire lieve pregiudizio in occasione dell'adempimento di compiti della Confederazione, a condizione che ciò sia giustificato da un interesse più grande rispetto a quello di proteggere la via di comunicazione storica d'importanza nazionale.

<sup>3</sup> Gli obiettivi della protezione possono subire un pregiudizio più che lieve in occasione dell'adempimento di compiti della Confederazione, se ad essi sono contrapposti equivalenti o maggiori interessi d'importanza nazionale. Al fine di compensare tali pregiudizi, sulla stessa via di comunicazione storica vanno adottati provvedimenti di ripristino o quanto meno provvedimenti sostitutivi adeguati. Qualora ciò non fosse opportuno, è possibile adottare provvedimenti sostitutivi adeguati su un'altra via di comunicazione storica.

<sup>4</sup> I pregiudizi agli obiettivi della protezione devono essere ridotti al minimo.

**Art. 7** Obbligo di documentazione e notificazione

<sup>1</sup> Qualora in seguito a interventi alle vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale intrapresi per adempiere compiti della Confederazione ne venisse modificata o scoperta la sostanza storica, i reperti storico-edilizi e i rilevamenti del terreno devono essere documentati.

<sup>2</sup> Le autorità competenti di Confederazione e Cantoni notificano all'Ufficio federale delle strade (USTRA) tutti gli interventi alle vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale che pregiudicano gli obiettivi della protezione e gli sottopongono la documentazione allestita in virtù del capoverso 1.

**Sezione 3: Prestazioni della Confederazione**

**Art. 8** Informazione

L'USTRA provvede all'informazione delle autorità e del pubblico sull'importanza generale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera e sulla loro qualità di oggetti degni di protezione.

**Art. 9** Pubblicazione della descrizione degli oggetti d'importanza nazionale

<sup>1</sup> La pubblicazione dell'allegato 2 avviene esclusivamente in forma elettronica. Per la trasmissione dei dati su supporto informatico l'USTRA può riscuotere emolumenti che coprano al massimo le spese di distribuzione.

<sup>2</sup> L'allegato 2 può essere consultato in ogni momento presso l'USTRA in forma elettronica o cartacea e presso i Cantoni in forma elettronica. I Cantoni designano gli uffici competenti.

**Art. 10** Pubblicazione allargata informale

<sup>1</sup> L'ASTRA può pubblicare in un documento il contenuto dell'allegato 2 insieme a informazioni sulle vie di comunicazione storiche designate dai Cantoni come d'importanza regionale o locale o considerate tali in base alle conoscenze e ai documenti esistenti.

<sup>2</sup> I Cantoni che intendono pubblicare in tale documento informazioni sulle vie di comunicazione storiche devono osservare i requisiti posti dall'USTRA.

<sup>3</sup> L'USTRA emana direttive pertinenti. Vi stabilisce segnatamente le modalità della descrizione dei dati, il modello di dati da utilizzare, il catalogo dei dati, le caratteristiche del rilevamento nonché la preparazione, la notificazione e l'aggiornamento delle informazioni.

**Art. 11** Aiuti finanziari

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari della Confederazione per misure volte a conservare le vie di comunicazione storiche sono disciplinati negli articoli 4 segg. dell'ordinanza del 16 gennaio 1991<sup>2</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN).

<sup>2</sup> L'USTRA può in particolare vincolare l'assegnazione di un aiuto finanziario per una via di comunicazione storica anche all'onere o alla condizione che essa venga adibita o conservata e protetta in modo vincolante in qualità di strada pedonale, sentiero o ciclopista.

<sup>3</sup> L'USTRA non assegna aiuti finanziari per la conservazione di edifici.

**Sezione 4: Considerazione nella pianificazione del territorio cantonale**

**Art. 12**

<sup>1</sup> I Cantoni tengono conto dell'Inventario federale delle vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale nell'elaborazione del piano direttore ai sensi della legge federale del 22 giugno 1979<sup>3</sup> sulla pianificazione del territorio.

<sup>2</sup> I Cantoni provvedono a che i piani e le prescrizioni che disciplinano l'uso ammissibile del suolo ai sensi della legislazione in materia di pianificazione del territorio tengano conto della presente ordinanza.

<sup>2</sup> RS 451.1

<sup>3</sup> RS 700

## **Sezione 5: Entrata in vigore**

### **Art. 13**

La presente ordinanza entra in vigore il ....

....

In nome del consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione:

La cancelliera della Confederazione: